



**Comune di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

# ***COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO***

*Piazza del Municipio, 5*  
**50063 Figline e Incisa Valdarno**

---

***Verbale n. 32 del 22/03/2021***

**ORGANO DI REVISIONE**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**(reso ai sensi dell'art. 239 - 1° comma - lettera b) – punto 3), del D. Lgs. n. 267/2000)**



**Comune di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito in video conferenza a causa delle limitazioni sanitarie in atto, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. **17** del **26/02/2021** avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 E MODIFICHE AL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE “**

\*\*\*\*\*

Il Collegio dei Revisori del Comune di Figline e Incisa Valdarno

Esaminata la Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 17 del 26/02/2021 avente ad oggetto:

**“APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 E MODIFICHE AL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE “**

**Premesso e rilevato che**

- a) l'art. 1, dal comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal giorno 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Sempre l'art.1 della Legge 27.12.2019, n. 160, dal comma 817 al comma 836, contiene la disciplina del canone di cui sopra;

**Considerato inoltre che**

- b) la citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 821 dell'articolo 1, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Stessa e similare disposizione si rinviene nel successivo comma 837, stesso articolo della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**TENUTO CONTO** che l'Ente ha istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale, in sostituzione dei prelievi sostituiti dalla normativa di cui alla Legge 160/2019 e che le richieste di rinvio e/o proroga della entrata in vigore dei nuovi canoni non sono state recepite né nella *“legge di bilancio”*, né nel *“decreto mille proroghe”* e che conseguentemente sono state abrogate sia la tassa di occupazione del suolo pubblico, sia l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

**TENUTO CONTO** che l'Ente, in riferimento alla potestà regolamentare del Canone unico patrimoniale, con relativo regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, deve regolamentare: le procedure di rilascio delle occupazioni del suolo pubblico e della istallazione di impianti pubblicitari; le tipologie di impianti autorizzabili e quelle vietate; i criteri generali del piano degli impianti pubblicitari; le superfici destinate dal comune alle pubbliche affissioni; la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; le esenzioni e le riduzioni rispetto a quelle di cui ai commi da 816 a 847; la regolamentazione delle indennità per diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ed infine le sanzioni amministrative pecuniarie e determinazione del relativo ammontare applicato, ferme restando quelle del C.d.S. di cui al D.Lgs. 285 del 30.04.1992 previste agli artt. 20 e 23;



**Comune di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

**TENUTO CONTO** che il Comune ha adottato il “*Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019*” con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 11.02.2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

**TENUTO CONTO ALTRESI’** che l’Ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale IRPEF ed i regolamenti per le entrate dei tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** che:

\* con il D.M. 13.01.2021 adottato dal Ministero dell’Interno è stato rinviato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 alla data del 31 marzo 2021;

\* l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, consente l’adozione di regolamenti sulle entrate locali, anche se tali regolamenti risultano adottati in data successiva all’inizio dell’esercizio purché ciò avvenga entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, facendone decorrere l’efficacia dal primo giorno dell’anno di riferimento e nel caso specifico dal 1° gennaio 2021;

**CONSIDERATO** che, con la Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26.02.2021, l’Ente si accinge ad approvare agevolazioni al Canone unico patrimoniale 2021 e ad apportare modifiche al relativo Regolamento comunale, già precedentemente approvato nel senso di modificare i commi 4 e 8 dell’art. 25 e di aggiungere il comma 3 all’art. 28;

**CONSIDERATO** che la proposta di delibera del 26.02.2021, sopra menzionata, nell’apportare modifiche al citato Regolamento, si propone di disciplinare tra gli altri alcune agevolazioni, quali riduzioni ed esenzioni, da finanziarsi con la costituzione in bilancio di un fondo finanziato dalla fiscalità generale di cui al Codice 14.02-1.04.03.99.999 Cap. 3940 Art. 3 “*Agevolazioni Canone Unico Patrimoniale UT*”

**Visti**

- Il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari in data 17.03.2021;
- Il Parere di Regolarità Contabile rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari sempre in data 17.03.2021;

**ESPRIME**

il *parere favorevole* relativamente alla “**APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 E MODIFICHE AL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE**”

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell’art. 239 - comma 1° - lettera b) - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3 - comma 2° del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 07/12/2012.

Figline e Incisa Valdarno, il 22 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Massimo Meozzi)

(Rag. Antonella Tomei)

(Dott. Marco Serpi)